

Repertorio N.1502

Raccolta N.1104

**ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
DEL TERZO SETTORE
REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno **ventiquattro maggio duemilaventidue**, in Capannori, Via Carlo Piaggia n.25, nel mio studio.

Avanti a me, **Dott. Damiano Simonetti**, Notaio in Capannori, iscritto nel Ruolo del Distretto di Lucca,

sono presenti

- **MATTEO MATTIA GEMIGNANI**, nato a Barga (LU) il giorno 17 luglio 1982, residente a Lucca (LU), centro storico, Via Michele Rosi, n.34, codice fiscale dichiarato GMG MTM 82L17 A657E;

- **BARTOLOMEO PAOLO PAMPALONI**, nato a Bagno a Ripoli (FI) il giorno 11 maggio 1982, residente a Lucca (LU), via Santa Gemma Galgani n.19, codice fiscale dichiarato PMP BTL 82E11 A564Z;

- **ELENA PARDINI**, nata a Barga (LU), il 18 gennaio 1983, residente a Massarosa (LU), via Panicale n. 10B, codice fiscale dichiarato PRD LNE 83A58 A657Q;

- **ALESSANDRO PAOLETTI**, nato a Lucca (LU), il 1° ottobre 1981, ivi residente, frazione San Concordio in Contrada, via della Formica n.78, codice fiscale dichiarato PLT LSN 81R01 E715X;

- **GIACOMO GREGORI**, nato a Lucca (LU) il 25 febbraio 1985, ivi residente, frazione Sant'Anna, via del Palazzaccio n. 245, codice fiscale dichiarato GRG GCM 85B25 E715O, in proprio ed in nome e per conto di:

- **MARCO DE SANTI**, nato a Barga (LU) il 18 febbraio 1982, domiciliato a Lucca (LU), via Antognoli n. 25, codice fiscale dichiarato DSN MRC 82B18 A657P, quale suo procuratore speciale e legittimo rappresentante, a questo atto autorizzato in virtù dei poteri che gli derivano dalla carica e da "**PROCURA SPECIALE**", ai miei rogiti, in data 18 maggio 2022, Repertorio n.1490 che in originale si allega al presente atto alla lettera "**A**", *dalla cui lettura sono stato espressamente dispensato* e di

- **LUCIA ISABELLA ROSANNA MEZZANOTTE**, nata a Milano (MI), il 5 maggio 1979, residente a Capannori (LU), via di Matraia n. 18, codice fiscale dichiarato MZZ LSB 79E45 F205J, quale suo procuratore speciale e legittimo rappresentante, a questo atto autorizzato in virtù dei poteri che gli derivano dalla carica e da "**PROCURA SPECIALE**", ai miei rogiti, in data 23 maggio 2022, Repertorio n.1501, che in originale si allega al presente atto alla lettera "**B**", *dalla cui lettura sono stato espressamente dispensato*.

Detti parti comparenti, di cittadinanza italiana, della cui identità personale, poteri e qualifiche io notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale si conviene e stipula quanto segue.

- ARTICOLO 1 - CONSENSO -

E' costituita, ai sensi degli artt. 4 ss. e, in particolare, degli artt. 20 ss. e 35 ss. d.lgs. n.117 del 2017, da **MATTEO MATTIA GEMIGNANI, BARTOLOMEO PAOLO PAMPALONI, LUCIA ISABELLA ROSANNA MEZZANOTTE, ELENA PARDINI, ALESSANDRO PAOLETTI, MARCO DE SANTI e GIACOMO GREGORI**, un'associazione di promozione sociale sotto la denominazione "**ASSOCIAZIONE MERCATO DEL CARMINE APS ETS**".

- ARTICOLO 2 - SEDE -

La sede dell'organizzazione di volontariato è stabilita in Comune di **Lucca**, con indirizzo, attualmente, in **Via del Poggetto, numero civico quattrocentotrentanove "d"**.

L'organo direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, nonché di istituire filiali, succursali, agenzie e depositi; ai sensi dell'art. 48, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, tale istituzione o soppressione dovrà essere comunicata al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

**Registrato a Lucca
il 25/05/2022
al n. 3989
Serie 1T**

- ARTICOLO 3 - SCOPO/OGGETTO -

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione di promozione sociale persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, comma 1, e dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, per il perseguimento delle suddette finalità, l'associazione di promozione sociale esercita, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- Promuove la sensibilizzazione delle persone alla difesa dell'ambiente favorendo una migliore organizzazione sociale e conseguentemente una modifica dei comportamenti individuali e collettivi in un'ottica di sostenibilità ambientale organizzando progetti ed eventi che perseguono questi obiettivi;

- Promuove l'educazione Ambientale attraverso la trasmissione di valori e benefici tratti dall'apprendistato nei campi e dal contatto con la natura suggerendo che è possibile invertire il senso di marcia e andare verso uno stile di vita più ecosostenibile attuabile attraverso piccole coltivazioni, comportamenti anti spreco e minore produzione di inquinamento;

- si pone l'obiettivo di far scoprire o riscoprire i valori legati all'agricoltura e alla vita di campagna quali l'orto, gli animali, la vigna, la cantina, gli ulivi, il bosco, il miele nel rispetto del ciclo stagionale e dei suoi frutti;

- Promuove l'artigianato in tutte le sue forme e espressioni nell'ottica di valorizzare e sostenere, anche nel tempo, le realtà Artigianali promuovendole all'interno delle attività rivolte ai soci dell'associazione;

- Promuove tutte le espressioni artistiche che possano valorizzare gli obiettivi dell'associazione anche nell'ottica di valorizzare e sostenere, anche nel tempo, le realtà Artistiche promuovendole all'interno delle attività rivolte ai soci dell'associazione;

- interviene nel campo della formazione, dell'educazione e della didattica per favorire lo sviluppo di una coscienza sensibile ai problemi dell'ambiente e della società;

- promuove la diffusione della cultura e della conoscenza artistica e scientifica attraverso attività di ricerca e di analisi inerenti problemi specifici di carattere ecologico, ambientale, territoriale, sociale, educativo ed economico;

- persegue la protezione della persona umana, degli esseri viventi, dell'ambiente e lotta contro ogni forma di sfruttamento, di ignoranza, di ingiustizia, di discriminazione e di emarginazione sociale e culturale, facendosi promotrice di stili di vita fondati sull'accoglienza delle reciproche diversità;

- promuove ed organizza forme di volontariato dei cittadini, soci e non, al fine di salvaguardare e/o recuperare l'ambiente naturale e i beni storici e culturali.

Nel perseguire tali finalità, l'associazione promuove ed organizza iniziative d'ogni genere e, tra queste, in particolare:

- attività di studio e di ricerca: svolgimento di corsi, seminari, laboratori, convegni di studio e di divulgazione, progetti di ricerca;

- iniziative marginali, strumentali, editoriali e giornalistiche: pubblicazione di libri, periodici e quaderni, diffusione libraria, produzione e diffusione di materiale audiovisivo e gestione di emittenti radio e televisive;

- manifestazioni rivolte al pubblico più vasto: mercati, mostre, spettacoli, feste, manifestazioni propagandistiche, stands espositivi;

- opere di sensibilizzazione dei pubblici poteri;

- iniziative di volontariato e di intervento sociale rivolte alla tutela e alla salvaguardia del territorio;

- iniziative per il tempo libero e la promozione di un turismo responsabile: feste popolari e spettacoli, viaggi, escursioni, visite guidate, campeggi, sport non competitivo;

- partecipazione a congressi nazionali e internazionali; relazioni e contatti permanenti con personalità e associazioni dedite a finalità simili;
- promozione di comitati e gruppi di lavoro che agiscano secondo specifici settori di competenza e di attività, anche in forma cooperativa;
- promozione, diffusione e vendita di prodotti artigianali e artistici e di prodotti agricoli tradizionali, naturali e di qualità, in punti vendita propri e per conto terzi.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione di promozione sociale, nello svolgimento della propria attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati; è fermo quanto previsto all'art. 36 d.lgs. n. 117 del 2017 e si applicano gli artt. 17 ss. medesimo d.lgs..

- ARTICOLO 4 - DURATA -

L'associazione di promozione sociale avrà durata compresa tra il giorno della sua legale costituzione e il giorno **trentuno dicembre duemilacinquantadue** e può essere prorogata o anticipatamente sciolta con il consenso di tutti gli associati.

- ARTICOLO 5 - STATUTO -

Per quanto riguarda i diritti e gli obblighi degli associati, le condizioni della loro ammissione, recesso ed esclusione, le regole concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione di promozione sociale, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione, si rinvia allo statuto che, firmato dai comparenti e da me Notaio, si allega alla lettera "C" al presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale.

Le parti comparenti dichiarano che il presente atto verrà presentato per l'iscrizione presso il competente ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Con l'iscrizione in detto registro l'associazione acquisirà la qualifica di Ente del Terzo Settore. e, altresì, la personalità giuridica.

- ARTICOLO 6 - CONSIGLIO DIRETTIVO -

L'organo di amministrazione, o Consiglio Direttivo, dell'Associazione per il primo triennio viene così costituito:

- | | |
|--|---|
| - Gregori Giacomo | - Presidente. |
| - Pampaloni Bartolomeo Paolo | - Consigliere e Vice Presidente. |
| - Mezzanotte Lucia Isabella Rosanna | - Consigliere e Segretario. |

Il presidente è autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento del riconoscimento eventuale dell'Associazione.

Ai soli effetti di cui sopra, il Consiglio Direttivo ha la facoltà ad apportare allo statuto qui allegato quelle modifiche che venissero richieste dalle competenti Autorità.

Gregori Giacomo, Pampaloni Bartolomeo Paolo e Mezzanotte Lucia Isabella Rosanna accettano espressamente le cariche e dichiarano che a loro carico non ostano motivi di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza.

- ARTICOLO 7 - QUOTA ISCRIZIONE -

La quota di iscrizione dei soci che entreranno a fare parte dell'Associazione

durante il primo anno viene determinata in **Euro 20,00 (venti virgola zero zero)** per i soci ordinari, Euro 120,00 (centoventi virgola zero zero) per i soci sostenitori ed Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) per i soci benemeriti.

- ARTICOLO 8 - ESERCIZI SOCIALI -

Il primo esercizio sociale si chiuderà il trentuno dicembre duemilaventidue. I successivi esercizi sociali hanno inizio il primo gennaio e si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

- ARTICOLO 9 - SPESE -

Le spese del presente atto, sua registrazione, annesse e dipendenti sono a carico dell'Associazione.

Del presente atto scritto da me Notaio su pagine otto di fogli due e dello Statuto allegato ho dato lettura alle parti che lo approvano. Sottoscritto alle ore diciotto e minuti quarantacinque.

Firmati: - Giacomo Gregori - Matteo Mattia Gemignani - Bartolomeo Paolo Pampaloni - Alessandro Paoletti - Elena Pardini -

- - - Damiano Simonetti - Notaio - Sigillo - - -

ALLEGATO * A *
AL N. 1104
DELLA RACCOLTA

Repertorio N. 1480

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno diciotto maggio duemilaventidue, in Capannori, Via Carlo Piaggia n.25,
nel mio studio.

Avanti a me, **Dott. Damiano Simonetti**, Notaio in Capannori, iscritto nel Ruolo
del Distretto di Lucca,

è presente

- **De Santi Marco**, nato a Barga il 18 febbraio 1982, domiciliato in Lucca, Via An-
tognoli n.25, codice fiscale DSN MRC 82B18 A657P, *della cui identità personale*
io Notaio sono certo il quale con il presente atto

NOMINA PROCURATORE SPECIALE

- **Gregori Giacomo**, nato a Lucca il 25 febbraio 1985, ivi residente e domiciliato,
S.Anna, Via del Palazzaccio n.245, codice fiscale GRG GCM 85B25 E7150, citta-
dino italiano, affinché, in nome, vece e conto di essa parte conferente procura e in
concorso con altri e con essa stessa parte-mandataria, con espressa facoltà di con-
trarre con sé stessa, ai sensi dell'articolo 1395 Codice Civile abbia a intervenire al-
l'atto costitutivo di associazione di promozione sociale che avrà la seguente ragione
sociale "ASSOCIAZIONE MERCATO DEL CARMINE APS ETS" e sede in Comu-
ne di Lucca, Via del Poggetto, numero civico quattrocentotrentanove "d" o altra ra-
gione sociale o sede se così verrà deciso al momento della stipulazione.

Il nominato procuratore potrà determinare, in accordo con gli altri soci, l'oggetto, la
durata e quant'altro necessario o richiesto per la validità della costituzione; potrà al-
tresi assumere una partecipazione al capitale/fondo dell'associazione, versare detta
somma per intero ovvero obbligarsi a versare detta somma, sia in contanti che sotto

forma di conferimento di beni in natura, nell'osservanza delle condizioni previste dalla legge; assumere impegno circa i termini e le modalità dei versamenti a liberazione della quota di capitale sottoscritta; approvare i patti sociali e/o lo Statuto che disciplineranno la vita associativa; procedere alla nomina dell'organo amministrativo, anche in persona di esso comparente e del nominato procuratore, fissandone la durata in carica e gli eventuali emolumenti; inserire limitazioni, sempre nei limiti di legge, alla trasferibilità delle quote di partecipazione; prevedere per eventuali controversie, la definizione delle medesime da parte di arbitri, regolandone il sistema di nomina e i poteri; convenire ogni patto, clausola o condizione che riterrà utile; in definitiva compiere ogni formalità di qualsiasi natura che sia richiesta per la costituzione dell'associazione. -----

Il tutto senza che possano essere opposti difetto o imprecisione di poteri, essendo l'enumerazione che precede esemplificativa e non tassativa. -----

Il tutto con promessa di rato e valido e senza obbligo di ratifica o conferma ma con obbligo di rendiconto. Da esaurirsi in unico contesto. -----

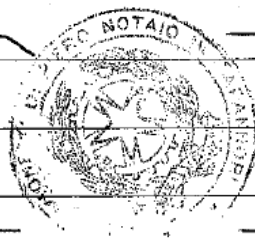
Del presente atto, scritto da me Notaio su pagine due -----

di fogli uno -----

ho dato lettura alla persona comparsa che l'approva. -----

Mae De Suti -----

Domenico Ant -----



ALLEGATO "B"
AL N. 1104
DELLA RACCOLTA

— Repertorio N. 1801 —

----- PROCURA SPECIALE -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

Il giorno ventitrè maggio duemilaventidue, in Capannori, Via Carlo Piaggia
n.25, nel mio studio. -----

Avanti a me, **Dott. Damiano Simonetti**, Notaio in Capannori, iscritto nel Ruolo
del Distretto di Lucca, -----

----- è presente -----

- **LUCIA ISABELLA ROSANNA MEZZANOTTE**, nata a Milano (MI), il 5
maggio 1979, residente a Capannori (LU), via di Matraia n. 18, codice fiscale di-
chiarato MZZ LSB 79E45 F205J, *della cui identità personale io Notaio sono certo*
il quale con il presente atto -----

----- NOMINA PROCURATORE SPECIALE -----

- **Gregori Giacomo**, nato a Lucca il 25 febbraio 1985, ivi residente e domiciliato,
S.Anna, Via del Palazzaccio n.245, codice fiscale GRG GCM 85B25 E7150, citta-
dino italiano, affinché, in nome, vece e conto di essa parte conferente procura e in
concorso con altri e con essa stessa parte mandataria, con espressa facoltà di con-
trarre con sé stessa, ai sensi dell'articolo 1395 Codice Civile abbia a intervenire al-
l'atto costitutivo di associazione di promozione sociale che avrà la seguente ragione
sociale "ASSOCIAZIONE MERCATO DEL CARMINE APS ETS" e sede in Co-
mune di Lucca, Via del Poggetto, numero civico quattrocentotrentanove "d" o altra
ragione sociale o sede se così verrà deciso al momento della stipulazione. -----

Il nominato procuratore potrà determinare, in accordo con gli altri soci, l'oggetto, la
durata e quant'altro necessario o richiesto per la validità della costituzione; potrà al-
tresi assumere una partecipazione al capitale/fondo dell'associazione, versare detta

somma per intero ovvero obbligarsi a versare detta somma, sia in contanti che sotto forma di conferimento di beni in natura, nell'osservanza delle condizioni previste dalla legge; assumere impegno circa i termini e le modalità dei versamenti a liberazione della quota di capitale sottoscritta; approvare i patti sociali e/o lo Statuto che disciplineranno la vita associativa; procedere alla nomina dell'organo amministrativo, anche in persona di esso comparente e del nominato procuratore, fissandone la durata in carica e gli eventuali emolumenti; inserire limitazioni, sempre nei limiti di legge, alla trasferibilità delle quote di partecipazione; prevedere per eventuali controversie, la definizione delle medesime da parte di arbitri, regolandone il sistema di nomina e i poteri; convenire ogni patto, clausola o condizione che riterrà utile; in definitiva compiere ogni formalità di qualsiasi natura che sia richiesta per la costituzione dell'associazione. -----

Il tutto senza che possano essere opposti difetto o imprecisione di poteri, essendo l'enumerazione che precede esemplificativa e non tassativa. -----

Il tutto con promessa di ratò e valido e senza obbligo di ratifica o conferma ma con obbligo di rendiconto. Da esaurirsi in unico contesto. -----

Del presente atto, scritto da me Notaio su pagine due di fogli uno, ho dato lettura alla persona comparsa che l'approva. -----

Mrs. Stella Rosalia Quade

Domenico Amato



ALLEGATO "C" ALLA RACCOLTA N.1104

STATUTO DELL'

"ASSOCIAZIONE MERCATO DEL CARMINE APS ETS"

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, ATTIVITA' E DURATA

ART. 1) DENOMINAZIONE

Ai sensi degli artt. 4 ss. e, in particolare, degli artt. 20 ss. e 35 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, è costituita un'associazione di promozione sociale sotto la denominazione **"ASSOCIAZIONE MERCATO DEL CARMINE APS ETS"**.

ART. 2) SEDE

La sede dell'organizzazione di volontariato è stabilita in Comune di **Lucca**, con indirizzo, attualmente, in Via del Poggetto, numero civico quattrocentotrentanove "d".

L'organo direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, nonché di istituire filiali, succursali, agenzie e depositi; ai sensi dell'art. 48, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, tale istituzione o soppressione dovrà essere comunicata al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 3) SCOPO E ATTIVITA'

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione di promozione sociale persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, comma 1, e dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, per il perseguimento delle suddette finalità, l'associazione di promozione sociale esercita, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- Promuove la sensibilizzazione delle persone alla difesa dell'ambiente favorendo una migliore organizzazione sociale e conseguentemente una modifica dei comportamenti individuali e collettivi in un'ottica di sostenibilità ambientale organizzando progetti ed eventi che perseguono questi obiettivi;
- Promuove l'educazione Ambientale attraverso la trasmissione di valori e benefici tratti dall'apprendistato nei campi e dal contatto con la natura suggerendo che è possibile invertire il senso di marcia e andare verso uno stile di vita più ecosostenibile attuabile attraverso piccole coltivazioni, comportamenti anti spreco e minore produzione di inquinamento;
- si pone l'obiettivo di far scoprire o riscoprire i valori legati all'agricoltura e alla vita di campagna quali l'orto, gli animali, la vigna, la cantina, gli ulivi, il bosco, il miele nel rispetto del ciclo stagionale e dei suoi frutti;
- Promuove l'artigianato in tutte le sue forme e espressioni nell'ottica di valorizzare e sostenere, anche nel tempo, le realtà Artigianali promuovendole all'interno delle attività rivolte ai soci dell'associazione;
- Promuove tutte le espressioni artistiche che possano valorizzare gli obiettivi dell'associazione anche nell'ottica di valorizzare e sostenere, anche nel tempo, le realtà Artistiche promuovendole all'interno delle attività rivolte ai soci dell'associazione;
- interviene nel campo della formazione, dell'educazione e della didattica per favorire lo sviluppo di una coscienza sensibile ai problemi dell'ambiente e della società;
- promuove la diffusione della cultura e della conoscenza artistica e scientifica

attraverso attività di ricerca e di analisi inerenti problemi specifici di carattere ecologico, ambientale, territoriale, sociale, educativo ed economico;

- persegue la protezione della persona umana, degli esseri viventi, dell'ambiente e lotta contro ogni forma di sfruttamento, di ignoranza, di ingiustizia, di discriminazione e di emarginazione sociale e culturale, facendosi promotrice di stili di vita fondati sull'accoglienza delle reciproche diversità;

- promuove ed organizza forme di volontariato dei cittadini, soci e non, al fine di salvaguardare e/o recuperare l'ambiente naturale e i beni storici e culturali.

Nel perseguire tali finalità, l'associazione promuove ed organizza iniziative d'ogni genere e, tra queste, in particolare:

- attività di studio e di ricerca: svolgimento di corsi, seminari, laboratori, convegni di studio e di divulgazione, progetti di ricerca;

- iniziative marginali, strumentali, editoriali e giornalistiche: pubblicazione di libri, periodici e quaderni, diffusione libraria, produzione e diffusione di materiale audiovisivo e gestione di emittenti radio e televisive;

- manifestazioni rivolte al pubblico più vasto: mercati, mostre, spettacoli, feste, manifestazioni propagandistiche, stands espositivi;

- opere di sensibilizzazione dei pubblici poteri;

- iniziative di volontariato e di intervento sociale rivolte alla tutela e alla salvaguardia del territorio;

- iniziative per il tempo libero e la promozione di un turismo responsabile: feste popolari e spettacoli, viaggi, escursioni, visite guidate, campeggi, sport non competitivo;

- partecipazione a congressi nazionali e internazionali; relazioni e contatti permanenti con personalità e associazioni dedite a finalità simili;

- promozione di comitati e gruppi di lavoro che agiscano secondo specifici settori di competenza e di attività, anche in forma cooperativa;

- promozione, diffusione e vendita di prodotti artigianali e artistici e di prodotti agricoli tradizionali, naturali e di qualità, in punti vendita propri e per conto terzi.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione di promozione sociale, nello svolgimento della propria attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati; è fermo quanto previsto all'art. 36 d.lgs. n. 117 del 2017 e si applicano gli artt. 17 ss. medesimo d.lgs..

ART. 4) DURATA

L'associazione di promozione sociale avrà durata compresa tra il giorno della sua legale costituzione e il giorno **trentuno dicembre duemilacinquantadue** e può

essere prorogata o anticipatamente sciolta con il consenso di tutti gli associati.

TITOLO II

FONDO COMUNE E RISORSE

ART. 5) FONDO COMUNE

Ai sensi dell'art. 37, comma 1, cod. civ., il fondo comune è costituito dai contributi degli associati e dai beni acquistati con essi.

Il fondo comune, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria.

Il fondo comune può essere reintegrato o aumentato, per le sopravvenute necessità dell'associazione, mediante nuovi contributi degli associati, in conformità alle delibere dell'assemblea.

Ai sensi dell'art. 37, comma 2, cod. civ., per tutta la durata dell'associazione, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, l'associazione di promozione sociale può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione di promozione sociale può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 6) RISORSE

Ai sensi dell'art. 36 d.lgs. n. 117 del 2017, le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5, d.lgs. n. 117 del 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

TITOLO III

ASSOCIATI

ART. 7) REQUISITI E CONDIZIONI

Il numero degli associati è illimitato e variabile.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, il numero degli associati non deve essere inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale.

Ai sensi dell'art. 35, comma 1 *bis*, d.lgs. n. 117 del 2017, se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel precedente comma, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale è cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

Ai sensi dell'art. 35, comma 3, d.lgs. n. 117 del 2017, possono essere associati altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

In ogni caso, gli associati devono soddisfare le seguenti condizioni:

- essere di buona condotta morale;

- non avere riportato condanne a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- non avere riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
- non essere interdetti, inabilitati o assoggetti ad amministrazione di sostegno;
- non essere falliti e non riabilitati e non avere subito o avere in corso procedure concorsuali;
- non essere destinatari dell'applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali;
- essere in regola con la normativa antimafia.

Qualora gli associati siano persone giuridiche o comunque soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche, i requisiti sopra previsti dovranno essere verificati in capo ai legali rappresentanti e agli amministratori.

ART. 8) AMMISSIONE NUOVI ASSOCIATI

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'organo direttivo una domanda scritta contenente:

- l'indicazione, in caso di persone fisiche, di nome e del cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale, ovvero, in caso di enti o persone giuridiche, di ragione o denominazione sociale, sede, codice fiscale e partita I.V.A.;
- l'indicazione dell'attività svolta in via principale;
- la dichiarazione di attenersi al presente statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e ai regolamenti esistenti.

L'organo direttivo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo precedente del presente statuto e l'inesistenza di cause ostative ivi indicate, delibera sulla domanda di ammissione.

L'ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

L'ammissione all'associazione avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dall'organo direttivo.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo direttivo dovrà entro sessanta giorni, motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima successiva convocazione.

L'organo direttivo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi associati.

ART. 9) DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno diritto di:

- partecipare alla vita dell'ente mediante l'esercizio del diritto di voto, di discussione e di intervento in assemblea;
- rivestire cariche sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali;
- agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ., alle condizioni poste dall'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili all'organo di controllo, ove nominato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017.

ART. 10) OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati sono obbligati a rispettare le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti emanati o emanandi, nonché le determinazioni degli organi dell'associazione.

Ogni associato deve versare, ove previsto, un contributo nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'assemblea.

Gli associati non in regola con i pagamenti delle quote associative non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea, né prendere parte alle attività dell'organizzazione; essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

L'associazione può ottenere prestiti, fruttiferi o infruttiferi di interessi, dagli associati, anche in misura non proporzionale alla quota di partecipazione al patrimonio.

ART. 11) DIVIETO DI TRASFERIMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA

La quota associativa non può essere trasferita.

ART. 12) PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per recesso, esclusione, o per causa di morte.

ART. 13) RECESSO

Ogni associato può recedere, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, con un preavviso di almeno tre mesi, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.) inviata all'organo direttivo.

Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

Il recesso dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace.

Gli associati che abbiano receduto non possono, finché l'associazione di promozione sociale dura, ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione di promozione sociale.

ART. 14) ESCLUSIONE

L'associato può essere escluso dall'associazione di promozione sociale per gravi motivi.

Costituiscono gravi motivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il mancato possesso o la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione all'associazione dal presente statuto;
- l'avere posto in essere gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto;
- l'avere subito condanna passata in giudicato a una pena detentiva non inferiore a tre anni;
- l'essere dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale.

L'esclusione deve essere decisa con decisione dell'assemblea, non computandosi nel *quorum* l'associato della cui esclusione si tratta.

La decisione di esclusione deve essere notificata, a cura dell'organo direttivo, all'associato escluso.

L'esclusione avrà effetto decorsi sei mesi dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, l'associato escluso non proponga opposizione dinanzi al Tribunale competente, il quale potrà anche sospendere l'esecuzione della decisione di esclusione. In caso di accoglimento dell'opposizione l'associato è reintegrato nell'associazione con effetto retroattivo.

L'esclusione dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di

consigliere ricoperta fin dal momento in cui l'esclusione diviene efficace.

Gli associati esclusi non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ART. 15) MORTE DEL SOCIO

La quota associativa non può essere trasferita per causa di morte.

TITOLO IV **ASSEMBLEA**

ART. 16) ASSEMBLEA

L'assemblea è costituita da tutti gli associati e decide sugli argomenti che la legge e il presente statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che l'organo direttivo sottopone alla sua approvazione.

Sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali;
- la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale;
- la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e l'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- la deliberazione sull'esclusione degli associati;
- la modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto;
- lo scioglimento dell'associazione;
- la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione;
- la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- l'approvazione del regolamento dei lavori assembleari.

ART. 17) DIRITTO DI VOTO

Ogni associato che risulti iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi, ha diritto di partecipare alle decisioni dell'assemblea, ferme restando le limitazioni al diritto di voto eventualmente previste dal presente statuto.

Ciascun associato ha diritto a un voto; gli associati che siano Enti del Terzo Settore hanno diritto a due voti.

Gli associati che siano anche amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Si applica l'art. 2373 cod. civ., in quanto compatibile.

ART. 18) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata dall'organo direttivo con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli associati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa al domicilio, indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.), indirizzo di posta elettronica o numero di fax comunicato all'organo direttivo; ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno degli associati almeno due giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale, quando se ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli

associati; in quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune dove ha sede l'associazione, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea, nonché i luoghi eventualmente a esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente statuto in ordine allo svolgimento della stessa.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipano tutti gli associati e l'organo direttivo e l'organo di controllo, ove nominato, sono presenti o informati della riunione; essa può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda o ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro due giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

ART. 19) QUOZIENTI DELL'ASSEMBLEA

Salvo quanto previsto dal presente statuto, ai sensi dell'art. 21 cod. civ., le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

ART. 20) MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Salvo quanto previsto dal presente atto, le modificazioni dello statuto devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 21) TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE

Può essere disposta la trasformazione eterogenea di cui all'art. 2500 *octies*, comma 3, cod. civ., salvo le limitazioni ivi contemplate.

Fermo quanto previsto dall'art. 42 *bis* cod. civ., la trasformazione in fondazione, la fusione e la scissione dell'associazione possono essere decise dall'assemblea.

In ogni caso, l'associato che non consenta alla decisione potrà recedere dall'associazione con comunicazione spedita con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), all'indirizzo della sede dell'associazione, entro trenta giorni dalla data in cui è stata assunta la decisione che legittima il recesso.

Il recesso ha efficacia ha effetto nei confronti dell'associazione dal momento in cui questa ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 42 *bis*, comma 4, cod. civ., gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali è prevista l'iscrizione nel Registro delle Imprese sono iscritti nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 22) SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente, se nominato,

ovvero dal consigliere più anziano di età (nel caso di nomina del consiglio direttivo), o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti).

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non associato e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non associati.

Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre, nel rispetto della legge e del presente statuto, le modalità da lui ritenute più opportune. Tali procedure possono in ogni caso essere modificate con il voto favorevole degli associati a maggioranza calcolata per teste.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti, anche mediante allegato;
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'intervento in assemblea può avvenire con contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, purché siano garantiti l'identificazione dei partecipanti da parte del presidente e la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di visionare e inviare documenti.

L'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo ove si trovano il presidente e il segretario, che danno conto delle suddette modalità nel verbale.

Il voto può essere dato per corrispondenza o per posta, anche elettronica e posta elettronica certificata (P.E.C.)

L'avviso deve contenere le modalità e i soggetti ai quali chiedere la scheda di voto e l'indirizzo al quale trasmettere la scheda, nonché il termine entro il quale la scheda deve pervenire al destinatario.

Il voto per corrispondenza e in via elettronica è esercitato direttamente dal titolare, che è considerato intervenuto in assemblea, e può essere revocato mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza dell'organo direttivo almeno ventiquattro ore prima dell'assemblea.

Il voto validamente espresso vale anche per le successive convocazioni.

Le schede pervenute tardivamente e quelle prive di sottoscrizione non sono

computate ai fini del voto e della regolare costituzione dell'assemblea.

Le schede regolarmente pervenute sono custodite sino all'inizio dei lavori assembleari e vengono consegnate al presidente dell'assemblea per la verifica dei quozienti costitutivi e deliberativi. Di tali formalità deve darsi atto nel verbale.

ART. 23) RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 117 del 2017, ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea, da un altro associato.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione, e i relativi documenti sono conservati dall'associazione.

La delega può essere anche rilasciata per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la rappresentanza è stata conferita a una società, associazione o fondazione, ovvero altro ente collettivo o istituzione, questi possono intervenire a mezzo del legale rappresentante, ovvero subdelegare l'intervento, ma, in quest'ultimo caso, possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

La stessa persona può rappresentare sino a un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se ha un numero di associati pari o superiore a cinquecento.

La rappresentanza non può essere conferita ai dipendenti, ai membri degli organi amministrativi e di controllo dell'associazione.

TITOLO V **DIREZIONE E CONTROLLO**

ART. 24) ORGANO DIRETTIVO

L'associazione può essere amministrata, alternativamente, su decisione degli associati in sede di nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio direttivo composto da un minimo di tre a un massimo di sette, secondo il numero determinato dagli associati al momento della nomina;
- c) da due o più amministratori.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio direttivo.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio direttivo, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

Ai sensi dell'art. 26, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, l'amministratore unico, ovvero la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate, ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

La redazione del progetto di bilancio e degli eventuali progetti di fusione o scissione dovranno in ogni caso essere adottate collegialmente, a maggioranza calcolata per teste

Non può essere nominato amministratore o rappresentante e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

Gli amministratori, ovvero l'amministratore unico, possono essere revocati con il consenso unanime di tutti gli altri associati solo se sussiste una giusta causa.

Inoltre, gli amministratori, ovvero l'amministratore unico, possono cessare dalle

loro funzioni in caso di:

- rinuncia, la quale ha effetto solo dal momento in cui il consigliere sia stato sostituito;
- in caso di morte, interdizione, inabilitazione e sottoposizione ad amministrazione di sostegno;
- per l'estinzione o per lo scioglimento dell'associazione, fermo restando che, in tal caso, salvo quanto previsto all'art. 29 cod. civ., l'organo direttivo conserva il potere di compiere gli affari urgenti fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.

In ogni caso, la cessazione dalla carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo direttivo è ricostituito.

L'organo direttivo resta in carica per numero tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo a tale esercizio ed è rieleggibile.

L'organo direttivo è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione e ha la facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto, nonché tutti quelli che ritenga necessari per il conseguimento delle finalità associative.

Quando è costituito un consiglio direttivo, esso, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente e, se ritenuto opportuno, uno o più vice presidenti, ove non vi abbiano provveduto gli associati.

Il presidente del consiglio direttivo convoca il consiglio direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio può nominare un segretario, anche al di fuori dei suoi membri.

Il consiglio direttivo si raduna anche fuori dal comune dove ha sede l'associazione di promozione sociale, purché in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere o, se nominato, l'organo di controllo.

La convocazione è fatta almeno sette giorni prima della riunione con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax o posta elettronica certificata (P.E.C.), con preavviso di almeno tre giorni.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti; se il consiglio è composto da più di due membri, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il consiglio direttivo è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica, il direttore e l'organo di controllo, ove nominati e tutti gli aventi diritto a intervenire siano previamente informati della riunione.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente, dal vice presidente, ovvero dal consigliere più anziano per carica o, in subordine, per età, o, in mancanza, dalla

persona designata dagli intervenuti.

Il consiglio direttivo può delegare le proprie attribuzioni a un comitato esecutivo composto da alcuni suoi componenti o a uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri.

Al consiglio direttivo spetta comunque il potere di impartire direttive e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe e di chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione dell'associazione.

All'organo direttivo spetta, oltre al rimborso delle spese documentate, sostenute per l'espletamento dell'incarico, un compenso determinato dall'assemblea all'atto della nomina; fermi, in ogni caso, i limiti di cui all'art. 8, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 117 del 2017.

ART. 25) RAPPRESENTANZA

L'amministratore unico ha la rappresentanza dell'associazione di promozione sociale.

In caso di nomina del consiglio direttivo, la rappresentanza dell'associazione di promozione sociale spetta al presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente, se nominato, o agli amministratori delegati, nei limiti della delega.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza dell'associazione di promozione sociale spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza dell'associazione di promozione sociale spetta anche ai direttori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 26) RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, gli amministratori e i direttori generali rispondono nei confronti dell'organizzazione di volontariato, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2392 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

ART. 27) ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi previsti dall'art. 30, commi 2 e 4, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.

La nomina dell'organo di controllo è riservata all'assemblea.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dagli associati in occasione della nomina del collegio stesso.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il sindaco o i sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della deliberazione di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

Il sindaco o i sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le

ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti; in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ai sensi dell'art. 30, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 d.lgs. n. 117 del 2017, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo d.lgs., il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il sindaco o i sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio direttivo, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

Fuori dalle ipotesi di nomina obbligatoria previste dall'art. 30, commi 2 e 4, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione non avrà organo di controllo o revisione legale dei conti, salva contraria decisione dell'assemblea.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, i componenti dell'organo di controllo rispondono nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2393 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

ART. 28) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Salvo quanto previsto sopra, nei casi previsti dall'art. 31 d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione dei conti sull'associazione di promozione sociale è esercitata da uno o più revisori, persona fisica o società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

Il collegio dei revisori, ove nominato, si compone di tre membri.

L'incarico della revisione legale dei conti dura tre esercizi, con termine alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

I revisori, in particolare:

- controllano l'amministrazione dell'associazione, vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e verificano la regolarità della gestione contabile dell'organizzazione di volontariato;
- si esprimono, con apposita relazione da presentare all'assemblea, sulla situazione patrimoniale preventiva e consuntiva;
- possono partecipare all'assemblea e alle riunioni del consiglio direttivo.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde nei confronti dell'associazione di promozione sociale, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 39 del

2010, in quanto compatibile.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

TITOLO VI

BILANCIO

ART. 29) BILANCIO

L'esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo direttivo redige il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, secondo quanto previsto dell'art. 13 d.lgs. n. 117 del 2017.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro l'organo direttivo redige il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 117 del 2017.

ART. 30) UTILI E AVANZI DI GESTIONE

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO VII

ESTINZIONE, SCIoglimento, LIQUIDAZIONE, DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ART. 31) ESTINZIONE E SCIoglimento

L'associazione di promozione sociale si estingue quando:

- lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;
- tutti gli associati sono venuti a mancare.

L'associazione di promozione sociale si scioglie con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 117 del 2017, la causa di estinzione o scioglimento dell'associazione di promozione sociale viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 32) LIQUIDAZIONE

Dichiarata l'estinzione dell'associazione o disposto il suo scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio.

Entro un mese dall'estinzione o dallo scioglimento, l'assemblea provvede, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, alla nomina di uno o più liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri.

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

ART. 33) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

Ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 117 del 2017, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'assemblea che dispone lo scioglimento e con il medesimo *quorum*, ovvero, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni previste dal d.lgs. n. 82 del

2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 34) DOMICILIO DEGLI ASSOCIATI

Ai fini del presente statuto, tutte le comunicazioni dirette ai singoli associati verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun associato risultante dall'atto costitutivo, ovvero comunicato all'organo direttivo.

Resta a carico di ogni singolo associato la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

Le parti convengono sin da ora che tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente atto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, inesecuzione e risoluzione, saranno risolte in via definitiva da un arbitro, da designarsi di comune accordo dalle parti.

In carenza di accordo, procederà alla designazione il Presidente del Tribunale di Lucca.

L'arbitro formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale, osservando nel procedimento le norme inderogabili del codice di procedura civile italiano.

Sede dell'arbitrato sarà Lucca.

ART. 35) RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 117 del 2017, nonché le norme del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione e le leggi speciali in materia di associazione.

Firmati: - Giacomo Gregori - Matteo Mattia Gemignani - Bartolomeo Paolo Pampaloni - Alessandro Paoletti - Elena Pardini -

- - - Damiano Simonetti - Notaio - Sigillo - - -

[illegible]